

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 863 /2017

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 542 DEL 30 AGO 2017


STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau 

OGGETTO: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Tribunale di Cagliari - procedimento penale n. R.N.R. 4043/2013 - n. 2630/2015 R.G. Trib. - sentenza n. 2306/2016 - Rimborso spese legali al Dott. XX.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Diana 

Il Responsabile del Servizio: Dott.ssa Maria Teresa Garau 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 30 AGO 2017 al 14 SET 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau 

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 25 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001;

VISTO il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 674/C del 06/05/2016;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che il Dott. XX, dipendente della A.T.S. (già A.S.L. n. 7 di Carbonia) in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. R.N.R. 4043/2013 - n. 2630/2015 R.G. Trib. in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

ATTESO che il procedimento giudiziario di cui trattasi è stato definito con sentenza n. 2306/2016 del 21/06/2016 depositata il 17/08/2016 la quale ha disposto l'assoluzione dell'imputato con la formula "*perché il fatto non sussiste*";

VERIFICATA l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interesse;

ACQUISITA in sede aziendale la nota PG/2017/189773, avente ad oggetto l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel predetto procedimento, con la quale il Dott. XX ha trasmesso all'Azienda copia della sentenza unitamente a n. 2 fatture quietanzate dal proprio difensore di fiducia, redatte in applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, nella misura massima e con l'ulteriore aumento del 80%, per un importo complessivo pari ad € 16.168,22;

RICHIAMATO il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 674/C del 06/05/2016, il quale, all'art. 8, rubricato "Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia" prevede che "Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell'importo che sarebbe stato a carico dell'Azienda qualora l'avvocato fosse stato scelto da quest'ultima fra gli iscritti nell'elenco aziendale di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale (di cui alla deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010). Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, è fissato nella misura dei minimi tabellari/tariffari in quanto tali parametri sono quelli che l'Azienda applica per il pagamento dei compensi professionali ai legali iscritti all'elenco. Per tale motivo la regola del limite massimo dell'importo a carico dell'Azienda si applica anche alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente all'adozione del presente regolamento ma

successive all'istituzione dell'albo aziendale e non ancora liquidate, in quanto la medesima disposizione costituisce mera applicazione di quanto già previsto dalla normativa contrattuale richiamata.”

VERIFICATO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all'art. 25 del C.C.N.L. di categoria e dell'art. 8 del sopra citato regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover procedere al rimborso delle spese legali in favore del Dott. XX, in parziale accoglimento della relativa istanza, nei limiti dei valori minimi tabellari di cui al vigente D.M., per l'importo complessivo di € 2.495,10;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale:

- 1) liquidare in favore del Dott. XX, in parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. R.N.R. 4043/2013 - n. 2630/2015 R.G. Trib., concluso con sentenza n. 2306/2016 del 21/06/2016 depositata il 17/08/2016, l'importo di € 2.495,10;
- 2) imputare l'importo complessivo di € 2.495,10 derivante dal presente atto, sul codice A202040215 “ Altri fondi” del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- 3) attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015;
- 4) demandare al Servizio del Personale il compito di pagare al dipendente l'importo sopra indicato, a titolo di rimborso spese legali sostenute per la sua difesa nell'ambito del procedimento penale sopra citato.

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- 1) di liquidare in favore del Dott. XX, in parziale accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. R.N.R. 4043/2013 - n. 2630/2015 R.G. Trib., concluso con sentenza n. 2306/2016 del 21/06/2016 depositata il 17/08/2016, l'importo di € 2.495,10;
- 2) di imputare l'importo complessivo di € 2.495,10 derivante dal presente atto, sul codice A202040215 " Altri fondi" del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- 3) di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015;
- 4) di demandare al Servizio del Personale il compito di pagare al dipendente l'importo sopra indicato, a titolo di rimborso spese legali sostenute per la sua difesa nell'ambito del procedimento penale sopra citato.

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA

D.ssa Maria Maddalena Giua

